



Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche

Parere n. 1

Nell'adunanza del 23 gennaio 2026;

VISTO l'art. 13-bis del D.Lgs. n. 36/2021, che istituisce la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, di seguito denominata "Commissione", attribuendole le funzioni in esso indicate;

VISTO l'art. 13-bis, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 36/2021, il quale prevede che sia concordata con questa Commissione la data per l'emissione del parere ivi previsto;

VISTO l'art. 13, comma 10 bis, D.Lgs. n. 36/2021 che prevede tra l'altro tempestivi ed efficaci controlli, allo scopo di garantire: *i) la possibilità di iscrizione ai prossimi campionati sportivi; ii) il regolare svolgimento degli stessi; iii) l'equa competizione;*

VISTO il vigente Regolamento organizzazione e funzionamento della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche;

VISTA la Vostra richiesta del 22 gennaio 2026, con la quale si chiede di valutare la legittimità dell'eventuale entrata in vigore, con immediatezza rispetto alla sua approvazione da parte degli organi federali competenti, di una modifica ad essi proposta dalla Lega Calcio Serie A con riferimento agli adempimenti periodici previsti dalle NOIF, e attinente nello specifico al c.d. indicatore di Costo del Lavoro Allargato, già precedentemente modificato da codesta Federazione in data 19 dicembre 2025, finalizzato alla verifica, a una determinata scadenza, del rapporto tra i costi e i ricavi elencati nell'articolo 85, lett. b), par. I;

ATTESO che si tratta, dunque, di valutare gli effetti dell'introduzione, durante la sessione invernale della campagna trasferimenti attualmente in corso, di ulteriori modalità volte a sanare le conseguenze del mancato rispetto del valore del livello-soglia dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato;

ATTESO altresì che, ancor più in dettaglio, nel caso di specie si chiede di valutare se una sessione di mercato, attualmente in corso e con termine conclusivo ormai ravvicinato, possa proseguire secondo regole diverse da quelle con cui è iniziata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13-bis del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e in particolare, della lett. g) del comma 4 del citato articolo 13-bis, il presente parere, diversamente da quelli previsti del comma 3, non ha carattere obbligatorio (né tantomeno vincolante), lasciando di conseguenza impregiudicata l'autonomia decisionale di codesta Federazione,

Il Collegio

HA DELIBERATO IL SEGUENTE PARERE

Sul piano tecnico, la modifica proposta – per quanto emerge dalla documentazione trasmessa (All. 1, Missiva della Lega Calcio Serie A del 19 gennaio 2026) – tende a valorizzare, ai fini dell'indicatore del

Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche – Largo Leopardi n. 5, Roma



Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche

Costo del Lavoro Allargato, il patrimonio netto. Tale grandezza, che rappresenta in astratto uno dei possibili indici della solidità economico-finanziaria di una società, in concreto non è stata nondimeno sinora inclusa tra gli elementi considerati dall'art. 85, lett. b), par. I, delle NOIF, né costituisce, allo stato, un parametro idoneo a consentire la revoca di un eventuale provvedimento sanzionatorio.

Con riferimento a questa proposta di modifica avanzata dalla Lega Calcio Serie A, il quesito sottoposto a questa Commissione dalla Federazione attiene non al merito delle innovazioni contenutistiche delle NOIF, bensì esclusivamente alla tempistica della loro entrata in vigore. Al riguardo, ad avviso di questa Commissione, si ripropone, a fortiori in considerazione della circostanza che la ristretta finestra temporale in cui si colloca la sessione invernale della campagna trasferimenti è ormai prossima alla sua conclusione, il tema dell'appropriatezza della data attorno alla quale deve essere coordinato, secondo il vigente assetto regolatorio complessivo, l'esercizio delle attribuzioni della Commissione e, rispettivamente, della Federazione.

Dall'art. 13-bis, comma 4, lett. b), ultima parte, del d.lgs. n. 36/2021, questa Commissione ritiene infatti di dover trarre che - ai fini dell'individuazione delle date entro le quali devono necessariamente essere esercitate sia le attribuzioni federali che i poteri conferiti dalla legge alla scrivente - esista un ambito di naturale condivisione, funzionale al perseguimento dell'unitario effetto finale previsto per le diverse fattispecie contemplate dalla normativa vigente. È infatti evidente che, affinché l'esercizio dei poteri di controllo attribuiti dalla legge a questa Commissione possa risultare effettivo e credibile, è indispensabile che il tempo utile per la loro concreta esplicazione sia congruo.

Tanto premesso, si osserva - con riguardo allo specifico quesito posto - che gli effetti della proposta di modifica in esame, qualora venisse introdotta con efficacia immediata sulla sessione invernale della campagna trasferimenti in corso, inciderebbero sul suo residuo tempo di svolgimento, ponendo evidentemente un tema di congruità dei tempi tecnici necessari per una valutazione utile all'esercizio delle attribuzioni di controllo spettanti a questa Commissione. Un profilo, questo, che tocca quel principio di equa competizione di cui al comma 10-bis del richiamato art. 13, al quale - per espressa previsione della medesima disposizione - risultano funzionalizzati i poteri di controllo e vigilanza conferiti alla scrivente ai sensi dell'art. 13-bis.

Il Presidente della Commissione
Prof. Avv. Massimiliano Atelli

*Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società
sportive professionistiche - Largo Leopardi n. 5, Roma*